



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Prot.n. 54 del 04.01.2019

ORDINANZA N. 01/2019

Oggetto: Prevenzione degli effetti del favismo nel territorio del Comune di Marano Principato.

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio – 6 – fosfato deidrogenasi (deficit di G6DP), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;

Vista la comunicazione pervenuta al prot. gen. dell'Ente in data 19/12/2018 da un privato cittadino affetto da favismo a seguito della carenza dell'enzima G6PD;

Rilevato che il solo contatto con le fave o l'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza, potrebbe causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PD;

Considerato che la coltivazione di fave in prossimità degli spazi che tale soggetto frequenta (nonché la presenza delle stesse presso punti di esposizione e vendita in esercizi commerciali, mercati coperti o scoperti) e sulla pubblica via, costituiscono occasione di nocimento per la salute dello stesso;

Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce ex se interesse generale da soddisfare.

Ritenuto pertanto necessario intervenire in merito, mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, atti a vietare la coltivazione di fave nei pressi dell'abitazione del privato cittadino affetto dalla patologia del favismo, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli;

Viste le informazioni acquisite della ASP di Cosenza trasmesse al prot. gen. dell'Ente in data 04/01/2019 n. 49;

Visto l'art. 13 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lvo 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, per i motivi suesposti:

ORDINA

Il divieto assoluto a chiunque di coltivare fave nelle zone ricadenti nel raggio di 300 metri dall'abitazione del privato cittadino affetto dalla patologia del favismo, residente in questo Comune alla II° Trav. Via Savagli 19;



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Che i proprietari dei fondi che si trovano nelle zone di divieto, con termine immediato dalla data di notifica della presente ordinanza, eliminino tutto il tipo di coltura in questione e in caso di loro inadempienza, il Comune provvederà coattivamente all'espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni de quibus, con addebito al proprietario del fondo, delle spese sostenute dall'Ente;

Che la vendita di fave fresche e loro derivati, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nelle aree pubbliche autorizzate è consentita purchè le stesse siano confezionate in sacchetti sigillati e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime di 30X40 cm., recanti la seguente dicitura: "AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO. IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO IN VENDITA ED ESPOSTE FAVE FRESCHE";

Che per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico sia nel settore di somministrazione e di vendita. Per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico mentre per le attività commerciali ubicate su aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita;

Che per le zone non indicate nella presente ordinanza è possibile l'adozione di appositi provvedimenti, su presentazione da parte degli interessati di specifica istanza motivata correlata da documentazione medica;

L'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l'applicazione della sanzione di € 50,00 ai sensi del D.Lvo 267/00 e qualora si ravvisino gli estremi di reato si darà luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art. 650 del c.p. L'Ufficio di Polizia Municipale, la Forza Pubblica e la ASP di Cosenza, ognuno per la loro competenza, sono incaricati di far osservare l'esatta esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune nella sezione trasparenza e la trasmissione della stessa alla Polizia Municipale di Marano Principato, al Comando Carabinieri di Castrolibero, all'Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza (Prefettura), all'ASP di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/90, contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al T.A.R nei termini e nei modi previsti dell'art. 2 e seguenti della legge 1034/1971; entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

IL SINDACO

F.to: Dott. Luigi Pulice



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)
